

Proc. n. 8-1/2022



TRIBUNALE DI TRANI

nelle persone dei segg. Magistrati:

dr. Giuseppe Rana Presidente

dr. Gaetano Labianca giudice rel.

dr. Maria T. Moscatelli giudice

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso depositato il 16.7.2022, con cui DIPAOLA ROSMARIA (c.f. DPL RMR 64A60 A669R), nata a Barletta il 20.1.1964 e residente in Canosa di Puglia, alla via Grazia Deledda n.49, ha chiesto la liquidazione controllata del proprio patrimonio, ai sensi degli artt. 268-277 del d.lgs n.14/2019 e succ. mod;

Letta l'allegata relazione del dott. Francesco Cannone (professionista nominato quale gestore della crisi dal Presidente del Tribunale di Trani), il quale ha espresso un giudizio positivo circa la fattibilità dell'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio in oggetto, ai sensi degli artt. 268 e ss. d.lgs. 14/2019;

rilevato che l'OCC ha attestato:

- a) la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;
- b) che l'istante è in una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c) del C.C.I.I.;
- c) che non vi sono domande di accesso ad altre procedure di regolazione della crisi contenute nel titolo V del CCII;
- d) che la debitrice non è assoggettabile a procedure concorsuali maggiori;

rilevato:

- che alla relazione sono allegati i documenti di cui agli artt. 268 c. 3 CCII (che richiama l'art. 283 c. 3);
- che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dalla domanda è superiore ad euro cinquantamila ex art. 268, co. 2, del C.C.I.I. (l'istante ha debiti complessivi per € 454.670,56);



- che la ricorrente risulta assunta con un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato presso il Ministero dell'Istruzione, quale docente di scuola elementare presso l'Istituto Comprensivo Statale "De Amicis" di San Ferdinando di Puglia e può vantare uno stipendio lordo mensile di € 2.742,11, che, al netto di ritenute previdenziali e fiscali di euro 620,00 circa, oltre trattenute per prestiti e pignoramenti presso terzi di euro 942,97, risulta essere pari a circa euro 1.200,00 netto mensile;
- che la ricorrente è intestataria di conto corrente n. 526687022148 intrattenuto presso N26 Bank Gmbh che riporta un saldo positivo di euro 1.744,45;
- che le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso dell'istante e del suo nucleo familiare, composto da sé, dal marito Sardella Giampaolo e dalla figlia ammontano ad euro 1.400,00;
- che la ricorrente mette a disposizione della procedura la somma di € 500,00 per il primo biennio e di € 600,00 per il terzo;
- che non sussistono ulteriori beni, né presenti né futuri, da mettere a disposizione della procedura;

ritenuta:

- la competenza collegiale di questo Tribunale ex art. 27 co. 2 e 40 comma 1° CCII, in quanto la ricorrente risiede in Canosa di Puglia;
- che non sono state presentate domande di ristrutturazione dei debiti o di concordato minore;
- che per l'apertura della procedura non rilevano né la causa e modalità del sovraindebitamento né l'eventuale compimento di atti in frode ai creditori;
- che la documentazione appare completa anche sotto il profilo della attendibilità, come attestato dall'OCC;

considerato, in particolare:

-che è ammissibile la presentazione di una domanda di liquidazione controllata del sovraindebitato, ai sensi dell'art. 268 e ss. del D.lvo 147/2019, anche nell'ipotesi in cui il debitore sia privo di beni mobili ed immobili, quantunque ciò appaia un'antinomia giuridica; in tal senso, infatti, si rileva come l'istituto della liquidazione, mutuato dalla procedura fallimentare, non richiede necessariamente la presenza di quella tipologia di beni, potendosi svolgere anche in presenza di un attivo costituito da crediti o denaro, ovvero di beni già liquidi (cfr. Tribunale Rovigo, 31/01/2018, in www.fallimentiesocietà.it; cfr. anche Trib. Matera, 24.7.2019, in www.ilcaso.it);

che, in sostanza, non rappresenta motivo di inammissibilità alla procedura il fatto che il debitore sovraindebitato non sia, al momento della presentazione dell'istanza di liquidazione, proprietario di alcun bene, mobile o immobile (come nel caso di specie), ove lo stesso possa comunque contare su



un reddito da potersi usare come fonte di soddisfacimento parziale dei creditori (cfr. Trib. Milano Sez. II Ord., 16/11/2017, in www.ilcaso.it; cfr. anche Tribunale Bologna Sez. IV Decr., 04/08/2020, in www.ilcaso.it; Trib. Ancona, 08/10/2020, in www.ilcaso.it);

considerato, inoltre, quanto alla richiesta dell'istante di sospensione del procedimento esecutivo n. 593/2021 RGES pendente dinanzi a questo Tribunale (procedura esecutiva mobiliare) che, non essendo previste specifiche misure protettive nella disciplina della liquidazione controllata e non essendo previsto che il mero deposito della domanda di liquidazione controllata sospenda il decorso degli interessi 45, deve farsi riferimento – ovviamente sempre nei limiti della compatibilità – agli artt. 54 e 55 CCI, espressamente richiamati dall'art. 271, 2° comma, ultima parte;

che pertanto ai sensi del secondo comma dell'art. 54, *“dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa”*;

che, quanto all'ulteriore istanza volta ad ottenere che sia ordinata la sospensione della cessione del quinto Fibndimestic e del finanziamento IBL, pari ad euro 420,00, si ritiene condivisibile quanto ritenuto da una parte della giurisprudenza di merito, secondo cui *“Attesa la natura concorsuale delle procedure previste dalla Legge n. 3/2012, appare senz'altro consentito applicare in via analogica le disposizioni in tema di fallimento ed altre procedure concorsuali che regolano analoghe fattispecie. Il principio di inopponibilità della cessione di crediti futuri alla procedura elaborato dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo all'art. 42 L. fall. opera quindi anche nella procedura di liquidazione dei beni di cui all'art. 14 ter L. 3/2012”* (cfr. Trib. Verona, 18 dicembre 2020, in www.dirittodellacrisi.it; cfr. anche Trib. Brescia, 15.3.2019, in www.ilcaso.it);

che tale principio può dirsi sussistente anche per la liquidazione controllata del sovraindebitato;

che, in altri termini, è meritevole di accoglimento la richiesta di sospensione della cessione del quinto dello stipendio imponendo all'ente finanziatore di entrare a far parte della massa dei creditori e di subire proporzionalmente la falcidia del credito: il credito ceduto dal lavoratore o dal pensionato alla finanziaria è infatti un credito futuro che sorge, relativamente ai ratei di stipendio/pensione, soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepirli, di talchè, anche al fine di meglio rispettare la par condicio creditorum, detto credito non può che essere assoggettato alla medesima falcidia prevista per i creditori chirografari (cfr. Trib. Parma 28 febbraio 2021, in www.ilcaso.it);

- che, pertanto, può essere aperta la procedura di liquidazione chiesta da DIPAOLA Rosmaria, senza peraltro la necessità di fissare un'udienza, atteso che per il procedimento (residuale, tra le procedure



di sovraindebitamento) di liquidazione del patrimonio disciplinato dagli artt. 268-278 C.C.I.I. non è in realtà prevista la fase dell'omologa, ma la sola esecuzione, e il rinvio all'art.124 del C.C.I.I. è diretto a regolare l'eventuale reclamo;

considerato che in caso di liquidazione dei beni il legislatore ha previsto una inibitoria generale per le procedure esecutive (e cautelari);

Dichiara

aperta la procedura di liquidazione controllata prevista dagli artt. 268-277 d.lgs 14/2019 e ss.mm.;

Nomina

quale giudice delegato il dr. Gaetano Labianca;

quale Liquidatore il dott. Francesco Cannone (in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del R.D. n.267/1942), con studio in Andria, alla via Corso Cavour n.194, disponendo che provveda a tutti gli adempimenti previsti dal d.lgs. 14/2019 e ss. mm. (in particolare, proceda all'inventario dei beni e al programma di liquidazione e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 272 del d.lgs suddetto, alla formazione dello stato passivo ex art 273 d.lgs. 14/2019, alla liquidazione ex art.275 d.lgs 14/2019, all'esperimento delle azioni di cui all'art. 274 del d.lgs n.14/2019), autorizzandolo ad aprire un conto intestato alla procedura, su cui riversare le somme provenienti dalla liquidazione, con cui soddisfare i creditori;

ordina

alla debitrice di depositare entro 7 gg. i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3 (ex art. 270 co. 2 let. d) del d.lgs 14/2019 e ss.mm.);

ordina la consegna o rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

Dispone

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese (ex art. 270 co.2 let. f) del d.lgs 14/2019 e ss.mm.)

ordina

la trascrizione della sentenza a cura del liquidatore presso gli uffici competenti quando vi sono immobili o mobili registrati;



Dispone

che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 276 del d.Lgs n.14/2019 (che non potrà avvenire prima del decorso di 3 anni dal deposito del ricorso) non sarà divenuto definitivo (e salvo che il presente decreto non venga revocato in via definitiva a seguito di eventuale reclamo) non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori.

Dichiara

esclusi dalla liquidazione: - eventuali redditi del ricorrente nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della famiglia, che si determina in € 1.400,00 mensili, salve successive variazioni; - i mobili che arredano la abitazione, nei limiti in cui sono impignorabili, ex art.514 c.p.c.

Dà atto

che, per effetto dell'apertura della presente procedura ed a partire dal momento in cui avverrà la comunicazione del presente provvedimento da parte del liquidatore, dovrà cessare la trattenuta mensile del quinto della pensione (in favore di Findomestic Banca s.p.a. da parte della Inarcassa), dovendo i relativi importi andare ad integrare la provvista a disposizione del liquidatore per il soddisfacimento dei creditori concorsuali.

Dichiara

che la presente sentenza produce gli effetti del pignoramento.

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al liquidatore nominato e alla ricorrente, nonché per la pubblicazione del ricorso e della presente sentenza sul sito internet di questo Tribunale.

Trani, 29.8.2022

Il Giudice rel.

dott. Gaetano Labianca

il Presidente

Dr. Giuseppe Rana



Avv. Maria Olimpia d'Amore
Via S. Gervasio n. 98
Trani

Tribunale di Trani

Domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex D lgs n. 14/19 e successive modifiche

con

ISTANZA Di SOSPENSIONE della procedura esecutiva mobiliare R.G. n. 593/2021 Tribunale di Trani

Per Dipaola Rosmaria, nata a Barletta il 20.1.1964 e residente in Canosa di Puglia alla via Grazia Deledda n. 49 (C.F. DPLRMR64A60A669R,) (doc.1) rappresentata e difesa dall'avv. Maria Olimpia d'Amore (C.F. DMRMLM62E53L328C), pec: mariaolimpia.damore@pec.ordineavvocatitrani.it; telefono e fax: 0883-481505, elettivamente domiciliata presso di lei in Trani alla via S. Gervasio n. 98 giusta procura in calce alla presente istanza

PREMESSO

- che la sig.ra Dipaola Rosmaria ha formulato all'intestato Tribunale di Trani istanza volta all'ottenimento della nomina di un professionista che svolgesse i compiti e le funzioni attribuite agli organi di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- che il Tribunale di Trani ha designato il dott. Francesco Cannone, con studio in Andria, il quale ha accettato l'incarico conferitogli;
- che la ricorrente non è soggetta alle procedure concorsuali vigenti ;
- che non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2102;
- che la sig.ra Dipaola svolge lavoro subordinato come insegnante ;
- che in ragione della critica situazione che si è venuta a determinare, la ricorrente intende accedere alla procedura di liquidazione controllata ex d.lgs n. 14/19 e successive modifiche al fine di definire le posizioni debitorie attraverso le risorse attualmente a sua disposizione

TRIBUNALE E FORO DI COMPETENZA



L'istante ha la residenza nel Comune di Canosa di Puglia, in via Grazia Deledda n. 49, pertanto il Tribunale competente, a ricevere la domanda in oggetto, è il Tribunale di Trani (doc. 2).

Risorse economiche della ricorrente

Allo stato attuale la ricorrente, docente presso l'Istituto comprensivo statale De Amicis San Ferdinando di Puglia, può contare sul proprio stipendio lordo mensile di € 2.742,11 ridotto per effetto delle trattenute fiscali e previdenziali, nonché per effetto di due finanziamenti erogati da Findomestic spa e dall'Istituto Bancario del Lavoro e due pignoramenti presso terzi ad €. 1.170,00 mensili. (doc. 3).

La ricorrente non è proprietaria di alcun bene immobile, come si evince dalla ispezione ipotecaria allegata (doc. 4).

Atti di disposizione eseguiti negli ultimi 5 anni

Non è stato compiuto alcun atto di disposizione.

Conto corrente

La ricorrente è titolare del conto corrente n. 22148 acceso presso la Banca online N 26 (doc. 5).

Nucleo familiare

Il nucleo familiare è composto, oltre che dalla ricorrente, dal coniuge sig. Sardella Giampaolo e dalla figlia , nata a il (cit. doc. 2).

Elenco delle spese correnti

Come innanzi detto la sig.ra Dipaola, unico componente della famiglia che lavora, percepisce oggi una retribuzione mensile netta attualmente pari a circa € 1.170,00, come da busta paga di febbraio 2022.

La ricorrente, con la sua famiglia, vive in appartamento ammobiliato ubicato in Canosa di Puglia alla via Grazia Deledda n. 49 condotto in locazione giusta contratto registrato in data 6.9.2018 (doc. 6).

La ricorrente per il suo sostentamento e per quello del suo nucleo familiare affronta mensilmente, con l'ausilio economico del padre e del fratello, spese per € 1.400,00/1.500,00 circa comprensive delle spese alimentari, del canone di locazione

di € 400,00 della casa di abitazione, degli oneri condominiali e delle utenze gas e luce, come da documentazione allegata (docc. 7-8).

Elenco dei creditori ed attualizzazione delle debitorie

La debitoria della sig.ra Dipaola si compone di debiti diretti, ma soprattutto di debiti indiretti rivenienti da garanzie prestate in favore del marito, Sardella Giampaolo.

In particolare la signora Dipaola Rosmaria è indirettamente obbligata rispetto alle seguenti posizioni:

Mediterranea Hoding spa (cessionaria del credito di Banca Federiciana spa)

€ 265.886,24 oltre interessi e spese, quale saldo debitore del mutuo ipotecario erogato da Banca Federiciana spa con atto a rogito Maria Teresa Guerra in data 13.9.2007 (doc. 9)

Ai fini della stipula del mutuo l'Istituto chiedeva ed otteneva una fideiussione da parte della ricorrente e la garanzia sulla sua casa di abitazione di proprietà del marito sig. Sardella Giampaolo, immobile venduto coattivamente a seguito della procedura esecutiva incardinata presso il Tribunale di Trani R.G. es. imm. n. 302/2009 (riunita alla 319/2009).

Tale importo residua poiché in seno alla esecuzione immobiliare sopra richiamata il creditore, al quale in sede di riparto veniva assegnata la somma di € 143.976,49, non riusciva a soddisfarsi interamente in conseguenza dei numerosi esperimenti di vendita dell'immobile staggito andati deserti e dei ripetuti ribassi del prezzo di stima.

natura del credito: chirografario;

Cherry 106

€ 5.580,95 oltre interessi e spese quale saldo del credito ceduto da Siena NPL 2018 e originariamente vantato da MPS spa (doc. 10).

natura del credito: chirografario;

KruK Italia srl quale procuratrice di ITALCAPITAL srl

€ 9.204,86 oltre interessi e spese per € 787,92 giusta decreto ingiuntivo n.1891/2017 Tribunale di Trani in favore di Italcapital srl cessionaria del credito UBI spa /Banca Carime (doc. 11)

natura del credito: chirografario;

BNL spa

€ 137.892,20 oltre interessi spese, quale saldo debitore del finanziamento erogato da BNL al sig. Sardella Giampaolo con fideiussione della ricorrente (doc. 12).

La ricorrente è direttamente obbligata rispetto alle seguenti posizioni:

IBL Banca Spa

€ 12.232,35, quale saldo al 30.6.2022 relativo al contratto di mutuo rimborsabile mediante delegazione di pagamento n. 170955 (doc. 13);

natura del credito: chirografario;

Findomestic spa

€ 8.486,67 quale saldo al 30.6.2022 relativo al contratto di finanziamento n. 234321 (doc. 14)

natura del credito: chirografario;

CRIO SPV II srl (LINK finanziaria)

€ 918,00 quale saldo del finanziamento AGOS spa (doc. 15)

natura del credito: chirografario;

Agenzia Riscossione

€ 13.338,65 per tributi e imposte (doc. 16)

natura del credito: privilegiato;

FIDES

€ 822,61 per pagamento utenze ENI Gas e luce (doc. 17)

natura del credito: chirografario;

Comune di Canosa di Puglia

€ 308,00 per tributo TARI 2014 (doc. 18)

natura del credito: privilegiato;

Totale € 454.670,5

Il totale complessivo è pertanto pari ad € 454.670,56 a cui andranno aggiunti:

€ 5.000,00, oltre oneri fiscali, quale compenso per la scrivente avvocato;

€ 5.000,00, oltre oneri fiscali in favore dell' OCC nominato.

Come emerge dalla certificazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e Finanze (doc. 19), nei confronti della ricorrente pendono, inoltre, tre procedure esecutive

mobiliari: **R.G. n. 3383/2013 Trib. Bari** con assegnazione della somma mensile di € 373,06 mensili fino al 31.12.2022 e saldo al 31.1.2023 di € 21,42 in favore di CONSUMIT SPA per complessivi € 2.238,36 luglio-dicembre 2002; **R.G. 1063/2016 Trib. Trani** con assegnazione della somma mensile di € 150,00 mensili fino al 31.10.2023 e saldo al 30.11.2023 di € 17,09 in favore di avv.ti Dilorenzo Giacinto e Dilorenzo Tommaso per € 2.117,09 (luglio 2022/ottobre 2023); **R.G. 593/21 Trib. Trani**, giusta atto di pignoramento presso terzi (doc. 20), con fissazione dell'udienza di assegnazione somme del 23.12.2022 intrapresa da Mediterranea Holding spa della cui debitoria si è innanzi detto.

Lo stipendio della sig.ra è gravato da cessione del quinto in favore di Findomestic con rata mensile di € 276,00 e scadenza aprile 2025 e da finanziamento IBL con rata mensile di € 143,91 e scadenza luglio 2029.

La ricorrente, infine, dà atto che le spese arretrate relative al Condominio di via Grazia Deledda, pari ad € 1501,84, saranno definite al di fuori del piano.

Cause del sovraindebitamento

Le ragioni del sovraindebitamento sono legate esclusivamente alle vicissitudini economiche del coniuge della ricorrente, sig. Giampaolo Sardella.

Infatti la debitoria della ricorrente deriva principalmente da obbligazioni indirette.

E' necessario un breve excursus per comprendere le ragioni di come si è evoluta la situazione debitoria della sig.ra Dipaola.

Il sig. Sardella, già titolare di una attività di ristorazione in Canosa di Puglia, decise, nel 2005, di acquistare un bar storico nei pressi del ristorante da lui gestito.

Tale investimento fu formalizzato con il sostegno della odierna ricorrente che richiese ed ottenne da una finanziaria un prestito di € 65.000,00.

L'acquisto del bar, però, comportò ulteriori costi in quanto, per ottenere la nuova autorizzazione sanitaria, il sig. Sardella dovette apportare notevoli modifiche all'immobile.

Inoltre, nel 2007, il marito della istante, per consolidare debiti pregressi e per sostenere i costi connessi alla ristrutturazione del bar, ottenne un mutuo di € 390.000,00 dalla Banca Federiciana di Andria che, ai fini dell'erogazione, pretese la garanzia della sig.ra Dipaola e l'iscrizione ipotecaria sull'immobile di abitazione di



proprietà del medesimo Sardella. Tale mutuo comportava una rata mensile di € 3.500,00 che, considerate tutte le altre spese relative agli stipendi dei dipendenti del ristorante e del bar , alle utenze , alle imposte e delle tasse, a breve divenne insostenibile .

Pertanto, nonostante gli sforzi compiuti, il sig. Sardella si trovò in una situazione di estrema difficoltà economica, situazione che generò gravissime problematiche economiche per la odierna istante e per tutta la famiglia, la cessazione dell'attività di ristorazione e la vendita coattiva dell'abitazione familiare.

Ad oggi il sig. Sardella non esercita alcuna attività ed è disoccupato e non è proprietario di beni immobili.

Queste sono le ragioni che hanno portato il sig. Sardella e la ricorrente a richiedere ulteriori prestiti che hanno aggravato lo stato di sovraindebitamento in cui , oggi, versa la sig.ra Dipaola.

Come da documentazione allegata, la ricorrente è dipendente del Ministero dell'Istruzione con contratto a tempo indeterminato e con mansioni di docente di scuola elementare, con stipendio che al netto delle ritenute fiscali e previdenziali in assenza di procedure esecutive ai suoi danni e/o cessioni del quinto/deleghe di pagamento , si attesterebbe su € 2.000,00 circa mensili.

Come chiarito la ricorrente non è proprietaria di beni immobili.

Poiché la sig.ra Dipaola è , però, titolare di stipendio certo , nel caso di specie vi è la possibilità di poter formulare una proposta di liquidazione controllata del patrimonio.

Sul punto anche la giurisprudenza dell'odierno Tribunale si è evoluta in tal senso .

Si richiamano all'uopo i provvedimenti del 3.8.2021 proc. 1225/2021 R.G.V.G., Giudice designato dott. Infantini e del 9.2.2022 proc. 43/2022 R.G.V.G. Giudice designato dott. Rana con le quali si afferma che non sia motivo di inammissibilità il fatto che il debitore non sia, al momento della presentazione dell'istanza di liquidazione, proprietario di alcun bene, nell'ipotesi in cui egli possa contare , come nel caso di specie, da reddito di lavoro, da usarsi come fonte di soddisfacimento parziale dei creditori.



In virtù della premessa configurata, la ricorrente, al fine di garantire il pagamento di tutti i creditori individuati e mantenere quell'equilibrio che l'odierna normativa tenta di assicurare, formula la seguente

PROPOSTA LIQUIDATORIA

La sig.ra Dipaola Rosmaria al fine di raggiungere lo scopo perseguito dall'odierno procedimento e di esdebitarsi, mette a disposizione nell'arco temporale di tre anni con decorrenza dal mese di gennaio 2023 la somma di € 500,00 per il primo biennio ed € 600,00 per il terzo anno e così complessi € 19.200,00.

Tanto previa emanazione del provvedimento di apertura della procedura di liquidazione controllata e revoca della cessione del quinto Findomestic spa e del finanziamento IBL spa che consentirebbe alla istante di reintegrare lo stipendio mensile con l'importo di circa € 420,00.

Sul punto la giurisprudenza è stata sin qui pacifica nel ritenere che il credito ceduto dal lavoratore alla finanziaria è un credito futuro, che sorge relativamente ai ratei di stipendio soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepire lo stipendio mensile e, per ciò che concerne il TFR, soltanto nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro e che quindi, nel rispetto dei principi generali che governano la disciplina del sovraindebitamento, quali la natura concorsuale del procedimento e la parità di trattamento dei creditori, anche il cessionario del quinto debba essere assoggettato alla falcidia prevista per i chirografari.

Inoltre tanto è stato normativizzato con l'introduzione del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.

Ciò precisato, anche in conseguenza della progressiva estinzione delle procedure esecutive mobiliari pendenti innanzi richiamate ove è stato reso il provvedimento di assegnazione somme, l'accantonamento di € 500,00 mensili per il primo biennio e di € 600,00 per il secondo biennio consentirebbe pertanto all'Istante di mantenere mensilmente la residua somma di circa € 1.400,00/1.500,00 necessaria per condurre insieme al suo nucleo familiare una vita dignitosa.

Si evidenzia che tale importo è comprensivo del canone di locazione, degli oneri condominiali, delle utenze e delle spese alimentari per il nucleo familiare della odierna istante composto da tre persone, come da documentazione allegata.



In sostanza la ricorrente propone di definire la debitoria attraverso il versamento del complessivo importo di € 19.200,00.

Tale proposta viene formulata tenendo conto dell'importo dello stipendio mensile della ricorrente, del carico derivante dal nucleo familiare e delle spese per il sostentamento suo e del nucleo familiare ed in ultimo della circostanza che l'importo messo a disposizione è superiore alla quota del reddito disponibile che i creditori potrebbero aggredire con eventuali azioni esecutive individuali atteso che il limite massimo per la pignorabilità dello stipendio è stabilita per legge nella misura di 1/5 dell'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale (ex art. 545 c.p.c.).

Inoltre la somma offerta è in linea con i parametri che, secondo la recente dottrina e giurisprudenza, il Giudice potrebbe adottare nella determinazione dell'importo da porre a disposizione in favore dei creditori in caso di liquidazione.

L'odierna istante, inoltre, dichiara di essersi accordata circa i compensi con l'Occ nominato per € 5.000,00 oltre accessori e con la professionista che la ha assistita per € 5.000,00 oltre accessori.

In conclusione, la sig.ra Dipaola Rosmaria

CHIEDE

Che, la S.V. ill.ma, attestata la fattibilità della sopraesposta proposta e **previa revoca della cessione del quinto in favore di Findomestic spa di cui al contratto n 234321 del 9.3.2015 e del finanziamento IBL di cui al contratto di delegazione n. 170955** voglia:

- 1) dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata;
- 2) nominare il liquidatore e disporre che le relative funzioni vengano svolte dal dott. Francesco Cannone già nominato quale professionista facente funzioni di OCC;
- 3) fissare il limite di quanto occorre alla debitrice ed al suo nucleo familiare per il mantenimento in € 1.400,00 mensili, salve successive variazioni.

Inoltre, anche ai fini della fattibilità della proposta, poiché, come sopra detto, dinanzi al Tribunale di Trani pende ai danni della ricorrente la procedura esecutiva mobiliare R.G. 593/2021.

CHIEDE

Che venga sospesa la procedura esecutiva mobiliare R.G. n. 593/2021 es. mob. Tribunale di Trani. introdotta con pignoramento presso terzi notificato da Mediterranea Holding spa, la cui prossima udienza è fissata per il giorno 23.12.2022.

Si allegano: 1) documento di identità ricorrente, 2) autocertificazione residenza, 3) cedolino febbraio 2022, 4) ispezione ipotecaria, 5) estratto c/c Banca N 26, 6) contratto locazione , 7-8) bollette utenze gas e luce, 9) contratto mutuo Banca Federiciana spa, 10) racc. CHERRY 106, 11) decreto ingiuntivo Italcapital srl (KRUK Italia srl), 12) posizione debitoria BNL, 13) posizione debitoria IBL contratto delegazione n. 1700955, 14) posizione debitoria/contratto n. 234321 Findomestic , 15) messa in mora Link Finanziaria (CRIO SPV II srl), 16) Cartelle esattoriali Ag. Riscossione, 17) posizione debitoria FIDES, 18) racc. a.r. Comune di Canosa di Puglia per Tari, 19) certificazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e Finanze, 20) pignoramento presso terzi notificato da Mediterranea Holding.

Trani, 16.7.2022

Dipaola Rosmaria



Avv. Maria Olimpia d'Amore

